

PROTOCOLLO FAMIGLIA
IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO
E AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

NORME GENERALI

1. RISPETTO DELLA RISERVATEZZA

E' auspicabile che:

- nello svolgimento delle udienze in materia di diritto di famiglia e dei minori si cerchi di osservare e garantire la opportuna riservatezza dei soggetti coinvolti;
- il giudice, i difensori delle parti e quanti intervengano nel procedimento a titolo di esperti e ausiliari del giudice si impegnino al fine di assicurare la tutela della riservatezza nella trattazione delle cause di diritto di famiglia e dei minori.

E' auspicabile che gli elenchi esposti nei locali del Palazzo di Giustizia, adibiti alle udienze in materia di diritto di famiglia e dei minori, individuino le controversie mediante il numero di ruolo, l'orario di trattazione e il nome dei difensori, omettendo il nome delle parti.

E' auspicabile che il giudice garantisca che la trattazione delle singole cause di diritto di famiglia e dei minori avvenga alla sola presenza dei difensori, delle parti ove comparse, dei praticanti e dei soggetti autorizzati per legge.

2. ONERI INFORMATIVI

E' auspicabile che i difensori delle parti indichino l'indirizzo e il numero di telefono e/o cellulare del proprio assistito, per fornire alla cancelleria e ai servizi socio sanitari un recapito cui fare riferimento in caso di indagini socio familiari, anche nei casi in cui il tribunale disponga l'apertura del fascicolo avanti il Giudice Tutelare.

3. RAPPORTI FRA DIFENSORI, UFFICI DELLA CANCELLERIA E AUTORITÀ GIUDIZIARIA

E' auspicabile che:

- i difensori delle parti, al fine di assicurare il contraddittorio sulle rispettive domande e istanze, nonché di evitare di aggravare la Cancelleria con richiesta di rilascio di copia degli atti e documenti, si scambino gli scritti difensivi e dei documenti allegati direttamente via fax o e-mail entro i termini indicati;
- i difensori inviino previamente alla Cancelleria e al collega di controparte, via e-mail, il modello di sentenza di divorzio congiunto compilato in ogni sua parte;
- nei procedimenti giudiziali di separazione o di divorzio e nei procedimenti per l'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, che vengano definiti consensualmente mediante conclusioni congiunte, i difensori forniscano al Giudice le medesime, al momento della precisazione delle conclusioni, tramite mail o altro supporto informatico.

NORME GENERALI

4. PRODUZIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSO AI FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO

Il fascicolo di parte deve essere predisposto in osservanza del disposto di cui all'art 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per "Atti" e "Documenti" e con la distinta e progressiva numerazione di questi ultimi, che trovi opportuno riscontro nell'indice del fascicolo.

E' auspicabile che:

- i difensori provvedano ad aggiornare l'indice dei documenti prodotti nella causa ad ogni produzione successiva alla costituzione in giudizio, curando di numerarli progressivamente a partire da quelli allegati nella prima fase introduttiva;
- il Giudice, i difensori e il personale di Cancelleria mantengano in ordine i fascicoli nella loro consultazione;
- i fascicoli depositati in Cancelleria contengano: verbali e provvedimenti, copie degli atti delle parti, fascicoli di parte, eventuale fascicolo della consulenza tecnica, eventuale fascicolo con la documentazione dei Servizi sociali, fascicolo delle comunicazioni di Cancelleria ai difensori e ai terzi.

5. PRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI FORMATI ALL'ESTERO

Gli atti e i documenti formati all'estero dovranno essere prodotti secondo le norme vigenti.

In particolare, gli atti e i documenti provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 742) e successive modificazioni dovranno essere validati mediante apostille; gli atti e i documenti provenienti da Stati esteri non aderenti alla Convenzione indicata dovranno essere prodotti in copia tradotta in lingua italiana e legalizzata presso l'Ambasciata o il Consolato italiani nel Paese straniero di provenienza.

SEZIONE PRIMA

FASE INTRODUTTIVA

1. RICORSO INTRODUTTIVO

a) Il ricorso, pur essenziale nel suo contenuto, conterrà tutte le domande rispetto alle quali il Giudice debba assumere i provvedimenti provvisori e urgenti; nel ricorso per separazione e divorzio, inoltre, saranno opportunamente indicate le cause della separazione, compresi gli eventuali inadempimenti del coniuge resistente ai doveri nascenti dal matrimonio. L'eventuale richiesta di abbreviazione dei termini, dovrà essere formulata con istanza separata.

b) Il ricorso conterrà, nella prima facciata espositiva, la scheda rappresentativa della situazione anagrafica della famiglia e l'attività lavorativa dei coniugi/genitori.

b) Nel caso in cui il procedimento riguardi persone di cittadinanza non italiana, le parti avranno cura di documentare la cittadinanza straniera.

c) Nel caso in cui le parti richiedano l'applicazione di una legge straniera, esse provvederanno ad allegare copia del testo normativo aggiornato e la sua traduzione in lingua italiana, possibilmente autenticata. Analogamente, allorquando le parti alleghino documenti in lingua straniera, esse avranno cura di corredarli della traduzione autenticata in lingua italiana, secondo il disposto di legge.

d) Il ricorrente allegherà la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni con la prova del deposito della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate competente; in mancanza della dichiarazione dei redditi, o nel caso in cui l'attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti, così da non poter ancora fruire della dichiarazione dei redditi, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga, per dimostrare la capacità reddituale; qualora il ricorrente non abbia reddito alcuno, rilascerà idonea certificazione in tal senso.

e) Il ricorrente allegherà, altresì, la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi o da altri conviventi.

f) Il ricorrente:

- indicherà i rapporti che abbia intrattenuto negli ultimi tre anni con istituti bancari, con specificazione dei conti correnti a qualsiasi titolo accessi;

- depositerà eventuali titoli di proprietà, atti notarili relativi a diritti reali immobiliari e contratti relativi a diritti personali di godimento su beni immobili;

- depositerà la documentazione relativa a partecipazioni societarie, fondi, titoli obbligazionari, depositi bancari o altri investimenti finanziari mobiliari;

- si farà carico di specificare la redditività al netto delle imposte (comprese le addizionali regionali e comunali) e gli oneri deducibili previdenziali, normalmente indicati nel quadro RN, a seguito del reddito complessivo, indicato nella dichiarazione dei redditi.

g) Nei procedimenti riguardanti figli minori, il ricorso conterrà tutte le informazioni relative agli stessi, in particolare ove questi dimorino abitualmente, quale sia la distanza tra le dimore del padre e della madre, quali siano le modalità di frequentazione con l'altro genitore, quali scuole frequentino e con quale orario, quali siano le loro abitudini di vita e, più in generale, tutto quanto consenta di determinare il miglior regime di affidamento, di collocamento di frequentazione con i genitori.

h) Nei procedimenti riguardanti i figli minori, nati fuori dal matrimonio, la parte che intenda chiedere e ottenere dei provvedimenti provvisori e urgenti, si farà carico di precisarlo nelle conclusioni preliminari del ricorso e della memoria di costituzione.

SEZIONE PRIMA - FASE INTRODUTTIVA

2. DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

a) Il decreto disporrà la fissazione dell'udienza, entro 90 giorni dal deposito del ricorso, salvo abbreviazione dei termini, nei casi di effettiva necessità e, in particolare, in presenza dei figli minori con situazioni a rischio per gli stessi da richiedere con apposita istanza da depositare separatamente al ricorso.

Il contenuto del decreto di fissazione dell'udienza conterrà quanto indicato alle lettere d), e) ed f) dell'art. 1 della presente Sezione.

b) Il Giudice assegnerà al resistente un termine, fino a 20 giorni prima dell'udienza, per il deposito di una memoria difensiva con allegati eventuali documenti, segnalando la possibilità per il ricorrente di depositare una memoria di replica fino a 12 giorni prima dell'udienza, nonché per il resistente di depositare, a sua volta, una memoria di replica fino a 7 giorni prima dell'udienza.

c) Il Giudice segnalerà al resistente la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato al Patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui sussista il requisito reddituale.

3. COMPARIZIONE DEL CONIUGE/GENITORE RESISTENTE ASSISTITO DA UN DIFENSORE E MEMORIA DIFENSIVA

E' auspicabile che:

a) il resistente depositi memoria difensiva, redatta secondo i criteri e i contenuti corrispondenti a quelli previsti per il ricorso introduttivo, nel termine di 20 giorni prima dall'udienza;

b) nel caso in cui il resistente non si costituisca nei termini indicati nel decreto, il suo difensore dia tempestiva comunicazione dell'incarico ricevuto al difensore del ricorrente e, se possibile, si costituisca prima dell'udienza, inviando al difensore del ricorrente copia della memoria difensiva e allegati documenti;

c) qualora il ricorrente chieda un termine per replicare alla costituzione del resistente, il Giudice, se lo ritiene, assegnerà un termine di sette giorni al ricorrente per il deposito di repliche e di ulteriori sette giorni al resistente.

4. COMPARIZIONE DEL CONIUGE/GENITORE RESISTENTE SENZA L'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

a) Il Giudice procederà all'audizione del resistente privo di un difensore, qualora il resistente stesso, avvertito della possibilità di munirsi di difensore, vi rinunci.

b) Qualora il Giudice ravvisi motivi di opportunità in considerazione del contenuto della discussione che si svolge davanti a sé, inviterà il resistente a munirsi di difensore, concedendogli apposito termine.

c) Qualora il resistente intenda aderire alle domande del ricorrente e dichiarare di aver raggiunto con quello un'intesa, il Giudice raccoglierà la volontà in tal senso espressa, redigendo il processo verbale d'intesa, contenente le condizioni dell'accordo.

5. SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA PRESIDENZIALE O PRIMA UDIENZA NEI PROCEDIMENTI CONCERNENTI I FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

E' auspicabile che:

a) il Giudice, emetta i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, salvo che la fissazione di un'altra udienza sia necessaria al fine dell'esercizio del diritto alla difesa;

b) nel caso in cui il Giudice debba adottare provvedimenti riguardanti l'esercizio della genitorialità, valuti se disporre l'audizione del minore, osservando le indicazioni sull'ascolto dei minori contenute nella Sezione quarta del presente Protocollo;

SEZIONE PRIMA - FASE INTRODUTTIVA

c) nel migliore interesse della prole e nei casi di effettiva necessità per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, il Giudice disponga, con tempestività, accertamenti da parte dei servizi socio-sanitari o/e di un consulente tecnico d'ufficio;
d) i difensori, nel caso in cui il Giudice differisca l'udienza per favorire intese conciliative, comunichino in anticipo l'esito della trattativa;

6. ORDINANZA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA, EX ART. 709 C.P.C.

Con l'ordinanza di cui all'art. 709 c.p.c., il Giudice, recepirà gli eventuali accordi intervenuti fra i coniugi/genitori ed emetterà i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio con la seguente formula:

- *nomina Giudice il Dr. _____ e rimette le parti avanti allo stesso Giudice all'udienza ex art. 183 c.p.c. del giorno _____, alle ore _____;*

- *assegna alla parte ricorrente termine di giorno trenta da oggi per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto indicato dall'art. 163, terzo comma, nn. 2), 3), 4), 5) e 6) c.p.c.;*

- *assegni altresì alla parte convenuta termine fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicate per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;*

- *avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e che, oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.*

7. PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Qualora rimetta la causa in camera di consiglio, il Giudice, se richiesto, assegnerà alle parti un termine per memorie.

SEZIONE SECONDA

MODIFICA E/O REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI STABILITE IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO EX ARTT. 337 BIS E 337 TER C.C., ART. 9 L. 898/1970 E ART. 710 C.P.C.

1. RICORSO INTRODUTTIVO

E' auspicabile che:

- a) il ricorrente formuli le proprie richieste istruttorie, anche con riferimento a eventuali domande dirette a effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell'altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova;
- b) il ricorrente depositi, unitamente al ricorso, tutta la documentazione di cui è in possesso, a sostegno delle proprie domande; con riferimento alle questioni economiche si richiama anche per questa fase, quanto specificato nella sezione I del presente Protocollo.

2. DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

E' auspicabile che:

- a) a seguito del deposito del ricorso in Cancelleria, il Giudice fissi tempestivamente con decreto l'udienza;
- b) il Giudice, con il medesimo decreto, assegni al resistente termine sino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di una propria memoria difensiva con allegati documenti, al fine di dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni;
- c) il decreto evidenzi alla parte resistente la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato al Gratuito Patrocinio, nel caso in cui sussista il requisito reddituale.

3. COMPARIZIONE DEL RESISTENTE ASSISTITO DA UN DIFENSORE

E' auspicabile che,

- a) nel caso in cui il resistente si costituisca con un difensore all'udienza di comparizione avanti il Giudice, si proceda all'audizione delle parti con eventuale concessione di termine per replica, se il ricorrente lo richieda; in seguito al deposito della replica, il Giudice disponga una nuova comparizione delle parti;
- b) la memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, contenga tutte le domande e le conclusioni del resistente con l'esposizione delle problematiche relative ai figli, all'affidamento e alle modalità di visita della prole, e quelle di carattere economico relative al contributo al mantenimento dei figli o dell'altro coniuge;
- c) il resistente formuli le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali del tenore di vita dell'altro coniuge/genitore, con formulazione dei capitoli di prova.

4. COMPARIZIONE DEL RESISTENTE SENZA L'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

E' auspicabile che:

- a) nel caso in cui il resistente si presenti all'udienza avanti il Giudice privo di difensore e, avvertito della possibilità di farsi assistere da un legale vi rinunci, si proceda all'audizione delle parti;
- b) qualora, invece, ne ravvisi l'opportunità, il Giudice, invitato il resistente a munirsi di difensore, assegni allo scopo un apposito termine.

SEZIONE SECONDA - MODIFICA E/O REVISIONE DEI PROVVEDIMENTI

5. UDIENZA E ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI

E' auspicabile che:

- a) all'udienza, l'audizione dei coniugi/genitori avvenga congiuntamente.
- b) venga esperito, preliminarmente, il tentativo di conciliazione, al fine di verificare la possibilità di far convergere le richieste e le necessità dei coniugi;
- c) le dichiarazioni delle parti e dei difensori siano adeguatamente e puntualmente verbalizzate;
- d) il Giudice, qualora ravvisi l'opportunità di procedere ad attività istruttorie, assegni in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note o memorie istruttorie di eventuali repliche.
- e) ulteriori produzioni di atti e/o documenti siano puntualmente ammesse nel corso del procedimento e, se effettuate in udienza, il Giudice assegni un termine per esaminarli e, se del caso, per replicare;
- f) nell'eventualità in cui sia ritenuta necessaria l'audizione del minore, tale audizione non avvenga nella prima udienza di comparizione, consentendo al Giudice di adottare gli opportuni provvedimenti diretti a rispettare le modalità di ascolto, così come previste nella Sezione quarta del presente Protocollo;
- g) l'eventuale necessità di procedere all'audizione di sommari informativi, già nella prima udienza di comparizione, sia adeguatamente motivata negli atti introduttivi della parte richiedente;
- h) qualora il procedimento abbia avuto ad oggetto, in particolare, la modifica delle disposizioni concernenti i figli minori, il Giudice, a conclusione del procedimento, disponga, se ritenuto opportuno o necessario, la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare per una verifica della situazione familiare del rispetto delle statuizioni adottate, ex art. 337 c.c.

SEZIONE TERZA QUESTIONI PATRIMONIALI

1. PRODUZIONI DOCUMENTALI RELATIVE AI REDDITI

E' auspicabile che le indicazioni e le allegazioni riguardanti i redditi così come previsti alla Sezione prima del presente Protocollo, siano aggiornate per tutta la durata del procedimento.

2. DEFINIZIONE DELLE SPESE ACCESSORIE DEI MINORI

E' auspicabile che:

a) i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine *spese accessorie* e provvedano, invece, ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi/genitori dovranno corrispondere *pro quota* e che dovranno essere oggetto di specifico accordo;

b) dette spese siano meglio precisate, sempre osservando le indicazioni di cui al punto precedente, suddividendole in medico sanitarie, scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e, ulteriormente, in

I) **spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:** - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;

II) **spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:** cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;

III) **spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:** tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico;

IV) **spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:** tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private;

V) **spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:** tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per babysitting; viaggi e vacanze senza i genitori;

c) siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;

d) le indicazioni di cui ai precedenti punti siano osservate: dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale di divorzio congiunto, ovvero nelle richieste conclusive delle cause giudiziali; dal Giudice nell'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti; dal Giudice estensore nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti *ex art 710 c.p.c. e/o ex art. 9 legge 898/70, nonché ex art. 336 c.c.*;

e) qualora si manifestasse l'opportunità di evitare in tema di ripartizione delle spese un'eccessiva conflittualità tra le parti, il giudice possa quantificare forfettariamente l'entità di tali spese da porre in tutto in parte a carico della parte onerata.

SEZIONE TERZA - QUESTIONI PATRIMONIALI

3. ORDINE DI ESIBIZIONE E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

E' auspicabile che:

- a) i difensori delle parti forniscano con precisione gli elementi identificativi dei documenti di cui si chiede l'esibizione dei maggiori dettagli possibili relativamente all'oggetto della richiesta di informazioni.

SEZIONE QUARTA ASCOLTO DEL MINORE

PREMESSO

- che il decreto legislativo n. 154/13 recante "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219" ha introdotto l'art. 336 bis c.c. e l'art. 38 bis disp. att. c.c., al fine di regolare l'audizione del minore nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano;

- che nella relazione illustrativa dello schema di tale decreto legislativo si è specificato che "La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) in particolare, l'art. 12, prevede il diritto del minore ad essere ascoltato; l'ascolto del minore è presente, altresì, nella Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione interazionale dei minori (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64); anche la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata in Italia con legge 24 dicembre 1998, n. 476) ha previsto che le adozioni possano aver luogo soltanto se, tra l'altro, siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni del minore; nella Convenzione di Strasburgo del 25 febbraio 1996 (ratificata con legge 21 marzo 2003, n. 77) è previsto che al minore, che abbia raggiunto una certa età (variabile secondo le norme di diritto interno) e che sia dotato di idonea capacità di discernimento, debbano essere riconosciuti una serie di diritti quali: A) il diritto di ricevere informazioni; B) il diritto di essere consultato ed esprimere la propria opinione; C) il diritto di essere informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione; il Regolamento (CE) n.2201/2003 contiene espressi riferimenti all'ascolto del minore (art. 1, paragrafo 2; art. 23, lettera b); art. 41, paragrafo 2, lettera c); art. 42, paragrafo 2, lettera a). Sulla spinta di tali strumenti internazionali, la legge n. 54/2006 ha previsto che nell'ambito dei procedimenti di separazione, prima di adottare provvedimenti relativi ai figli minori, il giudice disponga l'ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento (norma applicabile anche nei procedimenti di divorzio, di annullamento del matrimonio e in quelli per l'affidamento di figli nati fuori del matrimonio). Sull'ascolto del minore si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione, 21 ottobre 2009, n. 22238) affermando: *Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione ... L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cassazione 16 aprile 2007, n. 9094, e 18 marzo 2006, n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte,*

- le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 154/13 recepiscono sia i principi affermati nelle sentenze delle Corti sovranazionali e della Suprema Corte sul tema sia le regole di opportunità già suggerite da alcuni protocolli per l'audizione dei minori;

SEZIONE QUARTA - ASCOLTO DEL MINORE

- che si ritiene opportuno sviluppare ulteriormente, proprio in sede protocollare, le regole per l'audizione del minore sulla base delle seguenti indicazioni.

1. LA DISPOSIZIONE DELL'ASCOLTO DEL MINORE

Negli atti introduttivi dei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti riguardanti un minore, le parti debbono prendere posizione sull'utilità dell'audizione del minore in rapporto ai suoi interessi. Le parti, nel caso in cui siano d'accordo circa la contrarietà dell'audizione del minore ai suoi interessi, possono utilizzare la formula: *le parti concordano nel ritenere allo stato inopportuna e inadeguata alle esigenze morali e materiali dei figli la loro audizione e chiedono che vi si soprasseda*, e il Giudice può motivare il provvedimento di esclusione dell'audizione tramite il richiamo della dichiarazione delle parti.

In generale l'audizione del minore è ritenuta contraria ai suoi interessi ogniqualvolta vi sia la probabilità che sia pregiudizievole per la sua serenità o per il suo equilibrio, mentre è superflua ogniqualvolta siano pacifiche o comunque provate tutte le circostanze di fatto su cui dovrebbe essere sentito.

Il provvedimento dispositivo dell'ascolto deve specificare il luogo in cui avverrà (v. punto 2), le modalità di verbalizzazione che saranno adottate (v. punto 4) e i soggetti ammessi a presenziare (v. punto 5).

Il provvedimento dispositivo dell'ascolto deve essere comunicato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'incombente, al fine di consentire organizzarne l'accompagnamento e l'accoglienza con modalità adeguate.

2. LUOGO E TEMPI DELL'ASCOLTO DEL MINORE

Il luogo in cui si svolge l'ascolto del minore deve contemperare le esigenze delle garanzie del giusto processo e l'assoluta tutela e salvaguardia psico-fisica del minore e della sua libertà di opinione.

L'ascolto del minore deve avvenire, di regola, al di fuori del suo orario scolastico.

L'ascolto deve svolgersi di regola nell'aula a ciò destinata e attrezzata presso il tribunale, denominata Aula Barchi-Rossi con l'ausilio degli strumenti tecnici a ciò preposti, soprattutto nel caso di minori infradodicenni.

A seconda delle circostanze del caso concreto, l'audizione del minore può essere effettuata anche presso la sua abitazione.

L'audizione del minore deve di regola avvenire in un'unica seduta.

3. MODALITÀ DI ASCOLTO

Il Giudice deve fornire al minore ogni informazione pertinente il procedimento che lo coinvolge (inclusa, ove ritenuto opportuno, la modalità di verbalizzazione della sua audizione), renderlo edotto delle possibili conseguenze della sua opinione e delle eventuali decisioni che potranno essere assunte. Il giudice deve inoltre informarlo che gli esiti della procedura che lo riguarda potranno non essere conformi a quanto da lui espresso.

L'ascolto del minore è condotto dal giudice, avvalendosi, se del caso, di un esperto o altro ausiliario ex art. 68 c.p.c., che deve essere nominato tra professionisti con specifica competenza in scienze psicologiche o pedagogiche e con comprovata esperienza nel settore infantile e dell'età evolutiva.

Il Giudice può, a seconda delle circostanze del caso concreto, disporre che all'audizione proceda direttamente l'esperto nominato.

SEZIONE QUARTA - ASCOLTO DEL MINORE

Nel caso di audizione del minore con l'assistenza dell'esperto deve essere assicurata alle parti la possibilità di una nomina tempestiva dei loro consulenti di parte ai sensi dell'art. 87 c.p.c.

In alternativa all'audizione diretta o tramite esperto, il Giudice può disporre che l'audizione del minore avvenga nell'ambito di una C.T.U. finalizzata all'accertamento della sua condizione complessiva o dei suoi rapporti con i genitori.

In caso di ricorso alla C.T.U., trovano applicazione le regole contenute nel protocollo sulla C.T.U., allegato al protocollo generale sui procedimenti in materia di famiglia.

Il ricorso alla nomina di un esperto o di un consulente tecnico d'ufficio è auspicabile soprattutto nel caso di minore infradodicesime, anche al fine di accertarne la capacità di discernimento.

L'ascolto del minore deve uniformarsi alle linee guida elaborate, sia pure con riferimento al minore testimone, dalla *Consensus Conference* del 2010 (v. Allegato al presente Protocollo).

4. LA VERBALIZZAZIONE

L'audizione del minore deve essere di regola videoregistrata, soprattutto ove non sia ammessa la presenza delle parti e dei loro difensori.

Ove non si proceda alla registrazione, la verbalizzazione dell'ascolto deve essere integrale e fedele, anche nel linguaggio, a quanto dichiarato dal minore, senza trasposizione di concetti in linguaggio adulto o sintetizzazioni che potrebbero tradirne il significato autentico e la reale portata, e deve riportare anche eventuali comportamenti o manifestazioni non verbali del minore.

Il verbale o la registrazione devono essere messi a disposizione delle parti o dei loro consulenti prima dell'adozione di qualunque provvedimento.

5. PRESENZA DELLE PARTI E DEI LORO DIFENSORI

Ove l'audizione del minore non avvenga nell'Aula Barchi –Rossi con le modalità previste dall'art. 38 disp. att c.c., la presenza dei genitori, del curatore speciale (ove nominato), dei difensori e dei consulenti di parte all'audizione del minore è ammissibile solo se preventivamente autorizzata dal giudice. La presenza dei genitori deve essere preventivamente autorizzata dal giudice anche qualora l'audizione del minore avvenga nell'Aula Barchi-Rossi con le modalità previste dall'art. 38 disp. att c.c. Può essere autorizzata anche la presenza di fratelli o persone esterne al nucleo familiare, al fine di assicurare la necessaria assistenza affettiva e psicologica.

L'autorizzazione può essere pronunciata d'ufficio o su istanza di parte, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui in primo luogo la richiesta dello stesso minore.

In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti o i loro consulenti possano suggerire al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Così come previsto dal Codice deontologico, i difensori delle parti non devono avere alcun contatto con il minore, né prima né dopo l'audizione dello stesso e, ove ammessi a partecipare all'audizione, non devono interferire in alcun modo, mantenendo un comportamento rispettoso della serenità e libertà di espressione del minore.

SEZIONE QUINTA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

PREMESSA

La consulenza tecnica è uno strumento d'integrazione della conoscenza del giudice nei procedimenti in materia familiare nei quali siano coinvolti i minori, avendo riguardo delle necessità educative e delle esigenze evolutive degli stessi.

Essa trova il proprio fondamento teorico - giuridico nella necessità per il giudice di garantire la salvaguardia dei *diritti inviolabili del minore*, così come sanciti dalla normativa internazionale e nazionale, che impongono la costante rispondenza dei provvedimenti adottati dal giudice al *superiore interesse del minore*.

La consulenza tecnica sotto il profilo processuale, è disciplinata dagli artt. 61-64, 191-197, 199-201 c.p.c. e artt. 19-23 disp. att. c.p.c., quale mezzo istruttorio, e non prova vera e propria, diretto a introdurre nel procedimento non solo la valutazione di fatti allegati e dimostrati dalle parti nell'ambito del processo (c.d. C.T.U. deducente), ma anche ad acquisire elementi che non ne fanno già parte (c.d. C.T.U. percipiente).

S'impone, di conseguenza, grande rigore nell'espletamento, in modo che sia data piena attuazione al principio del contraddittorio e sia scongiurato ogni possibile rischio di confusione e fraintendimento.

La consulenza tecnica presenta profili di grande complessità, giacché, in una cornice strettamente giuridica, si esplica con strumenti clinici e interviene in materie (diritti inviolabili delle persone nelle relazioni familiari), i cui contenuti emotivi possono condizionare operatori, C.T.U., C.T.P., avvocati e giudici, se pure in modo inconscio. Tenuto conto degli aspetti indicati, è opportuno che le funzioni degli ausiliari del giudice siano maggiormente definite: il C.T.U., nel suo ruolo di esperto cui viene riconosciuta autonomia scientifica e professionale per quanto riguarda la scelta e l'utilizzazione dei metodi, tecniche e strumenti psicologici, accettati dalla comunità scientifica, dovrà valutare le parti e le relazioni in ordine al quesito formulato dal Giudice, fornendo gli elementi utili all'adozione dei provvedimenti idonei a introdurre i cambiamenti necessari ad attuare gli assetti più rispondenti all'interesse del minore e a tenere conto dei loro mutamenti, nell'ottica della piena partecipazione del minore alla sua tutela.

Pur nella consapevolezza delle inevitabili ripercussioni che l'espletamento della consulenza tecnica comporta in quest'ambito, quale possibile fattore, di modificazione degli aspetti personali e relazionali coinvolti nella separazione, il consulente tecnico, d'ufficio e di parte, non può assumere funzioni terapeutiche, né ruolo di risolutore del conflitto, né di mediatore familiare.

1. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Al fine di meglio realizzare gli obiettivi indicati, ferma restando l'iscrizione dei consulenti all'albo di cui agli artt. 13-23 disp. att. c.p.c., verrà redatto un elenco di professionisti disponibili ad assumere l'incarico di C.T.U. nei procedimenti di Famiglia. Tale elenco, reperibile presso le cancellerie del tribunale, dovrà contenere il loro percorso agli studi, il profilo professionale, le specializzazioni.

Il Giudice si avvarrà di tale elenco ai fini della nomina del C.T.U.

Il C.T.U. dovrà tempestivamente:

- a) formulare eventuali osservazioni e/o integrazioni al quesito;

SEZIONE QUINTA - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

- b) indicare la metodologia di intervento con cui darà esecuzione al mandato del giudice;
- c) indicare il calendario degli incontri e degli accertamenti, precisando se ritiene necessarie visite domiciliari, scolastiche, colloqui con i familiari o altre attività ritenute utili, acquisendo informazioni nei contesti sociali in cui il minore è inserito;
- d) indicare se ritiene necessario il contributo di professionisti aventi competenze specifiche;
- e) indicare le modalità di documentazione delle singole operazioni.

Allorché il professionista abbia svolto un ruolo terapeutico per il minore o un membro della famiglia, o vi siano altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività, questi non dovrà assumere l'incarico in osservanza di quanto disposto dall'art. 63 c.p.c.

2. INTEGRAZIONE DI CONSULENZA

Qualora durante la consulenza tecnica fossero necessarie eventuali indagini diverse, il C.T.U. dovrà comunicarlo tempestivamente al Giudice con apposita istanza.

3. COLLEGIO PERITALE

Nel caso in cui fosse necessario il contributo di professionisti aventi competenze specifiche, il C.T.U. ne farà richiesta, in modo che lo specialista, nominato dal Giudice, presti giuramento come consulente tecnico d'ufficio e allo stesso sia sottoposto specifico quesito.

Tale figura sarà vincolata agli stessi impegni indicati al numero 1 (curriculum studi, profilo professionale, specializzazioni) e alle lettere a)-e).

4. DIARIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Per ogni incontro, il C.T.U. provvederà a redigere un diario sintetico contenente: l'oggetto dell'incontro, il tipo di formato scelto (a titolo esemplificativo, colloquio di coppia, colloquio individuale, colloquio di famiglia, colloquio con terzi significativi, incontro con i figli, intervista strutturata o semi strutturata, genogramma, disegno congiunto, visita domiciliare), il nome dei partecipanti, eventuali osservazioni o suggerimenti dei consulenti di parte e i rilievi del C.T.U.

I verbali delle singole operazioni verranno consegnati tempestivamente ai consulenti di parte o agli avvocati; il diario completo sarà fornito al Giudice in allegato all'elaborato peritale.

Alla fine degli accertamenti, il C.T.U. stenderà una relazione conclusiva, la quale conterrà:

- a) l'estratto del verbale di incarico, la data di inizio delle operazioni ed eventuali richieste di autorizzazioni successive al conferimento dell'incarico;
- b) il calendario degli incontri e di tutti gli accertamenti e le procedure effettuate;
- c) l'elenco di tutte le persone che sono state coinvolte (a titolo esemplificativo parti, minori, familiari, terzi significativi) con rispettivi dati anagrafici;
- d) gli allegati, comprensivi dell'istanza di liquidazione.

La relazione peritale e i suoi allegati verranno trasmessi alla cancelleria, anche in via telematica.

5. CRITERI DI STESURA DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA

Nella redazione della relazione conclusiva, è auspicabile che il C.T.U. adotti i seguenti criteri:

SEZIONE QUINTA - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

- a) presentazione del quesito;
- b) presentazione della metodologia, quale premessa scientifica, da cui si declina il *modus operandi* del C.T.U.;
- c) calendario peritale;
- d) esame della documentazione disponibile;
- e) presentazione del contesto psicologico e relazionale e sociale delle parti coinvolte;
- f) presentazione dei contesti relazionali di origine e di prossimità sociale (terzi significativi);
- g) analisi delle informazioni ottenute da eventuali contatti con operatori sociali, sanitari e scolastici o da eventuali precedenti relazioni redatte, acquisite agli atti;
- h) eventuali risposte alle controdeduzioni dei consulenti di parte;
- i) conclusioni e risposte ai quesiti, con riguardo alla presentazione delle ipotesi prognostiche di quel particolare nucleo familiare.

6. INFORMAZIONI E PREPARAZIONE DEL MINORE

Anche nell'espletamento della consulenza tecnica, il Giudice - o il C.T.U. da questi delegato - dovrà informare il minore con modalità adeguate alla sua età e maturità del suo diritto ad essere ascoltato, dei motivi del suo coinvolgimento nel processo, dello svolgimento della consulenza tecnica, delle modalità di espletamento, delle sue finalità, nonché degli esiti della stessa, specificando che questi esiti potrebbero non essere conformi a quanto da lui espresso o auspicato, conformemente alle indicazioni contenute alla Sezione quarta del presente Protocollo.

L'ascolto del minore in seno ad una consulenza tecnica d'ufficio contempla, tra i suoi obiettivi, quello di raccogliere la rappresentazione che il figlio ha della propria famiglia, dei propri genitori e della qualità della relazione che lo lega a questi. Perché ciò avvenga, il lavoro di preparazione del minore dovrebbe prevedere:

- a) scelta del formato; ogni situazione deve essere vagliata nella sua unicità per giungere alla scelta della miglior modalità di incontro/accoglimento a disposizione dell'operatore. Questi potrà incontrare il minore da solo, insieme ai genitori o con la fratria. E' buona prassi che al primo incontro il minore sia accompagnato da un familiare di riferimento;
- b) presentazione formale dello psicologo: questa andrebbe fatta da un adulto affettivamente significativo per il minore (preferibilmente il genitore o i genitori) e si pone come obiettivo la creazione di un clima di fiducia tra l'operatore e il bambino. Durante gli incontri precedentemente avuti con i genitori, appare importante suggerire loro di contestualizzare al figlio il significato dell'incontro, fornendogli informazioni circa il contesto, nel quale si troverà coinvolto;
- c) spiegazione del contesto: lo psicologo, durante il primo incontro con il minore, esporrà il senso del colloquio, sonderà quali informazioni il minore ha ricevuto sulla propria vicenda familiare ed eventualmente contestualizzerà, correggendole, quelle che appaiono significativamente distorte, false, incomplete.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SEGRETO PROFESSIONALE DEL C.T.U. E DEI SUOI AUSILIARI

In osservanza dell'art. 47 cod. privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero", del 26 giugno 2008, dei codici deontologici degli ordini professionali di riferimento e del segreto professionale di cui agli artt. 380, 381, 622 c.p., il consulente tecnico d'ufficio e i suoi ausiliari sono

SEZIONE QUINTA - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

tenuti a trattare i dati personali delle parti, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.

a) Il trattamento dei dati personali delle parti deve essere limitato e pertinente all'incarico espressamente demandato dal Giudice. Il C.T.U. e i suoi ausiliari sono tenuti a rispettare le istruzioni impartite e a porre a fondamento delle operazioni peritali e delle proprie valutazioni soggettive, informazioni e dati idonei a fornire una rappresentazione corretta e completa della realtà indagata.

Il C.T.U. e gli ausiliari non possono ingiustificatamente trattare contenuti riferiti a soggetti terzi rispetto al procedimento.

b) Al conferimento dell'incarico, il Giudice invita il consulente a registrare, almeno con supporto audio, gli incontri tra le parti.

c) Il materiale relativo allo svolgimento delle operazioni, unitamente a quello raccolto durante l'espletamento della consulenza e a quello consegnato dal Giudice, deve essere allegato alla relazione peritale, da depositare in tante copie, quante sono le parti costituite.

d) In caso di revoca o di rinuncia dell'incarico, C.T.U. e ausiliari restituiscono al Giudice tutta la documentazione acquisita nel corso delle operazioni.

e) La comunicazione dei dati acquisiti è circoscritta alle parti e ai loro consulenti. Eventuali comunicazioni a terzi sono subordinate a preventive e specifiche autorizzazioni, rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

f) Ad esito della consulenza, la conservazione di materiale peritale, volto ad assolvere specifici obblighi normativi (in materia fiscale e contabile), è ammessa relativamente ai dati effettivamente necessari. Altre informazioni, utilizzate per ragioni scientifiche e statistiche, dovranno essere cancellate o anonimizzate.

g) Il consulente dovrà adottare le misure "minime" di sicurezza e quelle "idonee e preventive", di cui agli artt. 31, 33-35 cod. *privacy*.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SEGRETO PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Il consulente tecnico di parte e i suoi ausiliari sono soggetti ai medesimi obblighi di liceità, correttezza e pertinenza di cui al punto n. 7.

Qualora il consulente di parte tratti autonomamente dati personali delle parti, avrà l'obbligo di acquisire il loro consenso espresso, informato e scritto, ai sensi dell'art. 23 cod. *privacy*.

9. COMPITI E RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

È compito del consulente tecnico di parte di cooperare al corretto espletamento delle operazioni peritali, assistendovi, e di vigilare sulla coerenza del metodo utilizzato, verificando sia le risultanze dei colloqui, sia le valutazioni testistiche, al fine del mantenimento, da parte del C.T.U., di una reale equidistanza e neutralità fra le parti.

Anche i consulenti di parte mantengono la propria autonomia avuto riguardo all'interesse preminente del minore.

E' auspicabile, pertanto, che il consulente tecnico di parte:

a) esprima, già durante lo svolgimento delle operazioni peritali, il proprio parere, suggerendo eventualmente altre strategie di lavoro o altre interpretazioni dei dati raccolti;

b) indichi, in tempi utili, eventuali approfondimenti;

SEZIONE QUINTA - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

c) si relazioni con l'avvocato della parte, per metterlo al corrente dei passaggi salienti della C.T.U. e aiutarlo a meglio comprendere, dal punto di vista psicologico, i dati emersi.

Costituisce ulteriore compito del consulente tecnico di parte quello di assistere la stessa, soprattutto qualora questa manifesti difficoltà o disagio. In tal caso, attraverso un lavoro sinergico con l'avvocato, sarà sua cura accompagnare e sostenere emotivamente il comune assistito, aiutandolo a uscire dalla spirale del rancore e del conflitto, a decodificare ciò che emerge dai colloqui e dagli accertamenti e a favorire il passaggio ad un livello più evoluto di collaborazione con l'altra parte e ad un assetto di genitorialità condivisa.

Allorché il professionista abbia svolto attività terapeutica per il minore o un membro della famiglia, abbia avuto precedenti contatti di tipo professionale o vi siano altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività, egli rifiuterà di assumere incarichi in qualità di consulente tecnico di parte o di consulente di qualunque natura, in armonia con quanto previsto dagli artt. 30 e 62 cod. deont. dei medici e dall'art. 26 cod. deont. degli psicologi.

10. RELAZIONE FRA C.T.U. E CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Allo scopo di instaurare un clima collaborativo, è auspicabile che il C.T.U. faciliti la partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali, comunicandogli tempestivamente l'inizio delle operazioni, e concordando, nei limiti e nel rispetto dei tempi processuali, il calendario dei colloqui e degli accertamenti.

E' auspicabile, inoltre, che il C.T.U. si mostri flessibile verso la richiesta di eventuali variazioni degli incontri, per favorire la presenza del consulente tecnico di parte in tutte le fasi della consulenza.

Le informazioni e la documentazione assunte presso la Pubblica Amministrazione dovranno essere acquisite dal C.T.U. in contraddittorio con il consulente tecnico di parte.

11. RELAZIONE FRA C.T.U. E SERVIZI SOCIO-SANITARI

a) Nell'ipotesi in cui, espletata la consulenza e recepimento delle conclusioni, il giudice ritenga opportuno l'intervento dei servizi socio-sanitari (ad esempio per la presa in carico dei minori per sostegni psicologici, o psicoterapeutici, ovvero dei genitori, singolarmente o in coppia, per il sostegno alla genitorialità), lo disporrà con ordinanza e la cancelleria del Tribunale provvederà a trasmettere la relazione al servizio interessato.

Gli allegati alla relazione peritale saranno trasmessi, se richiesti dal servizio sociale sanitario, con apposito e successivo provvedimento del giudice.

Qualora il servizio socio-sanitario incaricato, viste le conclusioni o indicazioni del C.T.U., le reputi non praticabili, comunicherà per iscritto le proprie motivate osservazioni, per le quali ritiene di proporre interventi diversi da quelli richiesti.

Il Giudice, sentite le parti ed eventualmente i servizi e il C.T.U., adotterà i provvedimenti opportuni.

b) Nel caso in cui la consulenza sia disposta per una situazione di cui già sono incaricati i servizi su mandato del Tribunale, è necessario che il Giudice dia loro immediata informazione; i servizi provvederanno alla sospensione degli interventi in atto, qualora risultassero incompatibili, dandone pronta comunicazione al Giudice.

c) Nel caso in cui una situazione risulti già seguita dai servizi prima dell'introduzione del giudizio, è auspicabile che i legali lo segnalino tempestivamente al giudice che, a

SEZIONE QUINTA - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

mezzo della cancelleria, provvederà a richiederne informazioni al servizio socio-sanitario anteriormente all'udienza fissata.

d) Nel caso in cui servizi socio-sanitari e consulente tecnico siano stati incaricati da autorità giudiziarie diverse (ad esempio tribunale ordinario e tribunale per i minorenni) a relazionare in ordine ad una medesima fattispecie, dovranno comunicare all'autorità giudiziaria di riferimento l'esistenza di diverse indagini al fine di promuoverne il coordinamento.

12. RELAZIONE FRA IL C.T.U. E IL TERAPEUTA DEL MINORE

Nel caso in cui la C.T.U. venga disposta per una situazione seguita su richiesta spontanea, in ambito pubblico o privato, è auspicabile, che il C.T.U., nel corso delle operazioni, per evitare al minore il sovraccarico emotivo da imputarsi ad una molteplicità di interventi, prenda contatto con il terapeuta già investito.

A tal fine, il C.T.U., nel rispetto delle regole del consenso, della tracciabilità, ne darà immediata notizia al giudice, il quale lo autorizzerà con apposito provvedimento.

L'ascolto del minore testimone

**Linee Guida
Nazionali**

Roma
6.11.10

Società Italiana di Criminologia
Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni
Società Italiana di Neuropsichiatria infantile
Società Italiana di Neuropsicologia
Società Italiana di Psichiatria
Società di Psicologia giuridica

L'ascolto del minore testimone

1. Premessa

1.1 Gli esperti chiamati a svolgere ruolo di perito/consulente devono mostrare di aver utilizzato metodologie e criteri in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche, così come attestate dalla più accreditata letteratura in argomento, distinguendoli da opinioni ed esperienze personali.

1.2 E' metodologicamente corretta una procedura che rispetti una criteriologia scientifica ben definita e confrontabile, basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata – laddove possibile - su tecniche ripetibili e controllabili.

1.3 L'esperto coinvolto in un accertamento tecnico deve essere in grado di dimostrare la specifica competenza in tema, da intendersi sia come conoscenza delle fondamenta scientifiche delle diverse discipline coinvolte sia dei criteri di riferimento giuridici. Deve essere inoltre in grado di produrre notizia documentata sulla sua specifica esperienza in ambito forense, sul suo curriculum formativo nel settore e su quello scientifico, incluse le eventuali pubblicazioni sull'argomento.

2. La Memoria nella testimonianza Breve sintesi dalla letteratura scientifica.

La memoria autobiografica

2.1 Una riproduzione "fotografica" di un evento non è possibile, tanto nell'adulto quanto nel bambino. Ogni testimonianza, anche quando origina dalla percezione diretta dei fatti, è sempre il risultato di un processo – prevalentemente inconsapevole - di elaborazione soggettiva di un'esperienza. Quella che chiamiamo comunemente memoria è un processo dinamico che si articola in più fasi (percezione, codifica, immagazzinamento, recupero) ciascuna delle quali può essere modulata da elementi cognitivi, emotivi, affettivi, culturali ed ambientali.

2.2 I ricordi autobiografici non riguardano solo le caratteristiche spazio-temporali degli eventi vissuti ma includono anche informazioni concettuali e semantiche, nonché le influenze emotive e le ripercussioni nei rapporti sociali da essi prodotte.

2.3 Il ricordo di eventi vissuti è sempre incompleto. Il ricordo è il risultato del processo di recupero e riorganizzazione di informazioni incomplete, selettive e a volte distorte presenti in memoria. Ogni processo di rievocazione è caratterizzato da dettagli dimenticati e spazi vuoti anche se il risultato può apparire, ad un'analisi superficiale, completo e senza "buchi", essendo il prodotto finale di un processo ricostruttivo. Processi di rievocazione non caratterizzati da dimenticanze e "buchi di memoria" devono essere valutati con prudenza; allo stesso modo devono essere valutati racconti di avvenimenti sempre eguali a se stessi, narrati con modalità ed espressioni meccaniche e ripetitive ("robot-like").

2.4 Il ricordo di eventi vissuti tipicamente contiene solo pochi dettagli altamente specifici. Anche se il numero di dettagli in un ricordo recente e' spesso considerato come indice di

accuratezza del ricordo, come regola generale nel recupero a lungo termine il ricordare un alto numero di dettagli specifici è inusuale. I dettagli specifici di un avvenimento sono persi in tempi molto brevi e all'aumentare dell'intervallo di ritenzione di un evento aumenta il numero di informazioni perse in memoria. Di solito in memoria rimane il "nucleo centrale" di un'esperienza fatta, sebbene anche questo possa essere dimenticato col tempo.

2.5 In linea generale può dirsi che il recupero mnesico, oltre ad essere un processo basato sulla riproduzione delle informazioni recuperate, è sempre anche un processo costruttivo, che nel tempo può aggiungere elementi nuovi al fine di garantire coerenza e continuità ai ricordi. Per queste ragioni eventuali "vuoti" o "buchi" nel ricordo è facile che siano colmati con elementi "coerenti" con l'avvenimento oggetto del ricordo, anche se estranei alla percezione dei fatti. La necessità di mantenere coerenza interna nel racconto può divenire più forte nei bambini per influenza di pressioni esterne, il cui peso varia in ragione del contesto (aspettative dei genitori, coinvolgimento di parenti, sistema giudiziario e forze dell'ordine, stampa, etc).

2.6 Bambini e adulti spesso non focalizzano l'attenzione sugli stessi aspetti di un evento; ciò che per un adulto è considerato dettaglio centrale importante può non esserlo per un bambino, il quale quindi può, per questa ragione, non ricordarlo o ricordarlo meno facilmente.

2.7 Quando le persone ripetono frequentemente un'esperienza creano rappresentazioni mentali generali dell'evento dette *script* (copione). Gli *script* accomunano esperienze singole o specifiche e consentono di generalizzare le caratteristiche di eventi diversi. Essi aiutano la rievocazione della struttura generale dell'avvenimento, ma il racconto non è necessariamente accurato perché singoli dettagli possono essere inseriti pur non facendo parte degli avvenimenti vissuti.

L'accuratezza del ricordo

2.8 E' più probabile che un ricordo sia accurato quando riguarda "comuni esperienze di vita" di una persona. La ripetizione di un'esperienza rende la rappresentazione mentale del nucleo centrale dell'avvenimento più forte e l'individuo meno suscettibile verso influenze suggestive esterne.

2.9 Non esiste correlazione diretta fra la convinzione di ricordare esattamente un avvenimento e la reale accuratezza nel ricordo. Il ricordo di dettagli molto specifici non garantisce che il ricordo sia accurato nell'insieme e neppure che l'evento sia realmente avvenuto.

2.10 L'accuratezza del ricordo può variare in relazione al ruolo assunto dal testimone dell'evento (ad es. se osservatore non coinvolto oppure autore o vittima), al grado di coinvolgimento emotivo, alla valenza traumatica dell'esperienza.

Il falso ricordo

2.11 Tutte le persone possono raccontare eventi che non hanno realmente vissuto. Ciò non dipende necessariamente da volontà consapevole di mentire né da processi patologici.

2.12 Nei bambini la formazione di ricordi inesatti o non corrispondenti a fatti realmente accaduti può essere il prodotto di confusione interna, acquisizione di ricordi e di esperienze di altri, acquisizione ed elaborazione di notizie da parte dei mezzi di informazione, processi di

induzione più o meno consapevoli da parte di terzi. L'induzione può riguardare sia il fatto in sé che i suoi protagonisti.

2.13 Non sempre un ricordo che contiene evidenti inesattezze è di per sé falso; talvolta alcuni dettagli "periferici" sono falsi mentre il ricordo "centrale" è vero. Oppure l'evento è realmente accaduto così come il soggetto lo racconta ma può essere oggetto di false attribuzioni (ad es. riguardo l'intenzione dei partecipanti).

Il ruolo del vissuto emotivo

2.14 E' difficile poter rievocare episodi psico-traumatici senza che *contestualmente* riemergano anche i vissuti emotivi di accompagnamento.

2.15 Nei bambini la risposta emotiva di fronte ad un evento non sempre rispecchia quella degli adulti. I bambini possono avere percezione emotiva diversa dell'evento a causa di differente o limitata comprensione della qualità e significatività del fatto e del non aver ancora maturato un giudizio morale adulto rispetto ad esso.

Può accadere che il bambino non abbia percepito l'evento con elevata emotività e possa pertanto fornire un resoconto abbastanza lucido e "freddo" dell'accaduto; nei bambini più piccoli, poi, il vissuto emotivo può essere dissociato dal ricordo traumatico.

Non deve meravigliare, dunque, che talvolta bambini abusati non mostrino particolare disagio quando parlano dell'abuso subito o, al contrario, che bambini possano far propri vissuti emotivi appartenenti ad altri.

2.16 Nel ricordo di un evento vissuto come negativo, un'altra possibile forma di distorsione mnesica può realizzarsi per la difficoltà di percezione corretta del tempo. In particolare nei bambini ciò può portare ad alterazioni anche notevoli nella esatta collocazione temporale di un evento, nella corretta stima della durata dell'esperienza o nella sua ricostruzione cronologica.

Fattori che influiscono sul ricordo

2.17 Quantità e qualità dei dettagli contenuti in una rievocazione sono condizionate da svariati fattori tra cui il tempo trascorso dall'evento e le capacità immaginative del soggetto, sia in termini di qualità delle immagini mentali che di capacità di memoria visiva.

Lo stress moderato può favorire la qualità del ricordo, ma uno stress eccessivo può incidere sulla percezione e sul suo immagazzinamento.

2.18 Nella conservazione del ricordo ruolo chiave è svolto dalla ripetizione (*rehearsal*). Come regola generale, parlare di un determinato evento e pensare ad esso conferisce resistenza contro la dimenticanza. Allo stesso tempo, specie nel bambino la ripetizione è fattore di rischio di distorsione del ricordo e di formazione di possibili errori, che incorporati nel ricordo stesso e poi ripetuti ne divengono parte integrante al punto da essere percepiti soggettivamente come veritieri.

Il ricordo autobiografico nel bambino

2.19 I bambini non hanno un ricordo esplicito degli eventi occorsi nel periodo preverbale (prima dell'acquisizione delle competenze linguistiche, cioè prima dei 24 mesi). Ci sono comunque evidenze circa il fatto che qualche ricordo non verbale possa implicitamente influenzare il comportamento nel periodo in cui viene acquisito il linguaggio.

2.20 Bambini di 4-5 anni possono avere ricordi autobiografici specifici per eventi occorsi prima dei 3 anni, sotto forma di immagini visive e conoscenze concettuali, seppur poco dettagliate ed organizzate, la maggior parte delle quali poi non saranno ricordate da adulti.

2.21 La possibilità di ricordare successivamente fatti avvenuti fra i 4 ed i 7 anni è via via maggiore, ma è solo a partire dai 8-10 anni che i ricordi cominciano ad acquisire strutturazione, contenuto e organizzazione simili a quelli dell'adulto.

2.22 I bambini "ricordano raccontando", nel senso che costruiscono il ricordo attraverso la sua narrazione. In bambini fino a circa sei anni questa narrazione avviene di solito in collaborazione con un adulto, che può quindi influenzarne il contenuto. Nelle narrazioni successive di un evento, ciò che il bambino presenta come "ricordo" può essere influenzato non solo da ciò che egli ha narrato la volta precedente, ma anche da fattori esterni, dal parlarne ad es. con coetanei o adulti, da informazioni o suggerimenti ricevuti, ecc. Da qui l'importanza della 'prima dichiarazione e della modalità con cui viene assunta.

2.23. Esiste una fascia d'età critica per il ricordo nella quale agisce la cosiddetta *amnesia infantile*. Questa si definisce come l'incapacità di ricordare, da adulto, eventi autobiografici avvenuti prima di una soglia che la letteratura colloca tra i 2.5 e i 3 anni di età.

a) La capacità linguistica e di racconto

2.24 I racconti dei bambini devono essere congrui con la capacità di comprensione e codifica linguistica dell'evento all'epoca dei fatti. Quando ciò non accade significa che determinate conoscenze sono state aggiunte in un secondo momento: ad esempio formulare un giudizio morale – o un'attribuzione di significato – che richiama giudizi di valore che il minore ancora non possiede o non poteva possedere all'epoca.

Ricerche sperimentali sul tema indicano come il bambino raggiunga solo dopo i 10 anni una *capacità di comprensione* assimilabile a quella dell'adulto. La *capacità di espressione* linguistica è influenzata dalla scolarizzazione e dal contesto socio-familiare di appartenenza.

b) La suggestionabilità

2.25 Il ricordo di ogni persona, adulto o bambino, è suscettibile di modifiche dovute a suggerimenti. Alcuni individui sono più suscettibili di altri all'influenza di suggerimenti; ciò è definito suggestionabilità.

2.26 Il livello di suggestionabilità nelle fasi dello sviluppo è inversamente proporzionale all'età. La suggestionabilità non rende di per sé il bambino incapace di rendere testimonianza, costituendo solo un fattore di rischio. Pur in presenza di suggestionabilità, se le domande sono poste correttamente il bambino può fornire risposte coerenti ai suoi contenuti di memoria.

2.27 La vulnerabilità alle domande suggestive aumenta col diminuire dell'età del testimone. Secondo alcune ricerche a 4 anni le domande suggestive inducono risposte errate in percentuale pressoché doppia rispetto a 10 anni e pressoché tripla rispetto all'adulto.

2.28 E' frequente che l'adulto significativo intervenga per aiutare il bambino a selezionare certi ricordi ed a organizzarli. Questa influenza però non solo favorisce l'organizzazione e la coesione dei ricordi ma può talvolta modificarli o deformarli.

c) Il source monitoring

2.29 Per "source monitoring" (identificazione della fonte) si intende la capacità di identificare il contesto nel quale è avvenuto l'evento autobiografico oggetto del ricordo. Il "reality monitoring" è un particolare aspetto della identificazione della sorgente che descrive l'abilità a discriminare tra eventi "interni" (es. immaginati) ed "esterni" (es. visti o uditi).

Una ridotta capacità di identificare l'origine del ricordo autobiografico, più evidente nei bambini prima dei 7 anni, può rendere difficoltosa la discriminazione fra evento percepito ed informazioni ricevute successivamente, facilitando la produzione di falsi ricordi.

d) Elementi critici

2.30 Talvolta i bambini possono fornire risposte imprecise a quanto chiesto loro perché:

- a) possono non comprendere le domande ma rispondono ugualmente perché desiderosi di cooperare o di non deludere l'intervistatore;
- b) comprendono che l'intervistatore si attende una particolare risposta e cercano di andare incontro alle sue aspettative;
- c) sono altamente sensibili alle suggestioni portate dall'intervistatore ed incorrono nella confabulazione. Se bambini non sanno rispondere ad una domanda, o non sanno fornire un dettaglio su cui l'intervistatore insiste, potrebbero "inventare" nel timore di non essere all'altezza delle aspettative dell'adulto.

2.31 Molteplici fattori sono in grado di modulare la possibilità di un bambino di riferire adeguatamente circa fatti di cui è stato testimone o protagonista, fra cui i più importanti sono:

- a) l'abilità dell'intervistatore nell'ottenere informazioni;
- b) l'abilità del bambino non tanto (o solo) nel ricordare, quanto nel saper esprimere ciò che ricorda.

Svolge ruolo importante anche l'assetto cognitivo del minore, con particolare riguardo a:

- c) livello intellettuale;
 - e) capacità attentive;
 - f) capacità di giudizio morale (es. distinguere tra bene e male, tra bugia e verità);
- Particolare attenzione dovrà essere prestata poi in caso di veri e propri disturbi mentali dell'infanzia o dell'adolescenza.

3. Obiettivi e procedure metodologiche

Ruolo dell'esperto

3.1 Il ruolo dell'esperto riguarda, in primo luogo, la valutazione della capacità di testimoniare del bambino. Per questo motivo non vanno utilizzate dall'esperto espressioni come "attendibilità" e "credibilità" perché potenzialmente fuorvianti.

3.2 All'esperto non può essere demandato il compito - non delegabile perché di esclusiva competenza del Giudice - di accertare la veridicità di quanto raccontato dal bambino. Non possono essere egualmente formulati pareri per "validare" scientificamente contenuti della testimonianza (o parti di essa). Non esistono, difatti, "indicatori" psicologici, testologici o comportamentali in tal senso.

Compiti dell'esperto

3.3 La capacità di testimoniare comprende abilità "generiche" e "specifiche". Le prime corrispondono alle "competenze" cognitive come memoria, attenzione, capacità di comprensione e di espressione linguistica, *source monitoring*, capacità di discriminare realtà e fantasia, verosimile da non verosimile, etc, oltre al livello di maturità psico-affettiva. Le "specifiche" corrispondono alle abilità di organizzare e riferire un ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione ed all'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possono avere agito.

3.4 Il parere sulla capacità di testimoniare dovrà essere effettuato non solo in astratto ma anche con riferimento alle specificità del fatto oggetto di testimonianza. L'interazione fra caratteristiche personali e caratteristiche del fatto deve essere considerato nella formulazione del parere.

3.5 Lo studio della capacità di testimoniare non può prescindere dall'analisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza, allo scopo di identificare eventuali influenze suggestive esterne.

3.6 Qualora più bambini risultino presunte vittime di abuso, l'esperto dovrà cercare di ricostruire eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni e le caratteristiche comunicative del contesto. E' inoltre necessario che l'esperto effettui un preliminare intervento conoscitivo del contesto in cui si assume abbiano avuto origine gli abusi.

3.7 Lo studio clinico della personalità del bambino, oltre alla comprensione del funzionamento psicologico ed alla qualità dell'esame di realtà, dovrà prestare particolare attenzione agli aspetti emotivi, affettivi e relazionali. Nel formulare un parere l'esperto dovrà tener conto del livello maturativo acquisito dal bambino in rapporto ad età e stadio di sviluppo psicologico.

3.8 Primario obiettivo di ogni accertamento in tema di *idoneità* a rendere testimonianza deve essere quello di valutare l'attitudine del bambino a:

- a) comprendere le domande poste dall'esaminatore;
- b) ricordare gli eventi oggetto della testimonianza;
- c) esprimerli in forma verbale in relazione alla complessità dell'evento.

3.9 L'accertamento deve comprendere l'esame della:

- a) *capacità cognitiva generale*, incluso il *source monitoring*;
- b) *capacità di comprendere il linguaggio verbale* relativamente a:
 - b1) strutture grammaticali e sintattiche;
 - b2) termini con differenze minime di significato;
 - b3) contenuti assurdi (assurdità semantiche, storie assurde);
- c) *memoria autobiografica*. Particolare attenzione dovrà essere prestata ad eventuali costruzioni (più o meno plausibili) volte a colmare lacune mnesiche. E' sempre opportuno in tal senso effettuare riscontri con testimoni adulti.
- d) *capacità*, commisurata all'età, di *discriminare realtà da fantasia, verosimile da non verosimile, assurdo da plausibile*.

e) *capacità discriminatoria ed interpretativa di stati mentali propri o altrui (funzione riflessiva).*

f) *livello di suggestionabilità.* Alcuni aspetti della suggestionabilità non possono essere valutati mediante test specifici ma solo apprezzati con indicatori anamnestici. La suggestionabilità costituisce fattore di rischio che deve essere valutato e ponderato nel parere finale.

Metodologia dell'accertamento

3.10 Ogni accertamento tecnico sul minore dovrebbe rispettare le seguenti regole minime:

- a) ridurre il più possibile il numero delle audizioni;
- b) garantire che gli incontri avvengano con modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore;
- c) rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenuto conto dell'età e della capacità di comprensione;
- d) comunicare al minore che è libero di correggere l'intervistatore, che se una cosa non la ricorda non deve inventare la risposta ma può dire di non sapere o di non ricordare;
- e) audio e/o videoregistrare le interviste;
- f) nel caso di pluralità di esperti o osservatori fare ricorso, salvo che non sia possibile, allo specchio unidirezionale o ad altri strumenti di osservazione a distanza;
- g) adottare modalità poco "pressanti" di intervista ed evitare, in particolare, il ricorso a domande suggestive o che diano per scontata la sussistenza di fatto oggetto di indagine;
- h) le modalità d'intervista devono attenersi ai protocolli di buona pratica suggeriti dalla letteratura internazionale
- i) verificare le modalità in cui si sono svolte le interviste precedenti.

Tali accorgimenti dovrebbero essere assunti, ove possibile, in tutte le fasi di ascolto del minore, sia in corso di audizione protetta durante un incidente probatorio, sia in sede di raccolta delle sommarie informazioni testimoniali.

3.11 L'indagine psicologica potrà avvalersi di test (di personalità, neuropsicologici e proiettivi) basati su performance del soggetto (*performance based*) o sulla capacità di auto descriversi (*self report*); i test prescelti dovranno essere caratterizzati da elevata e comprovata affidabilità scientifica. La scelta dei test è affidata alla competenza dell'esperto che dovrà tener conto – ed essere pronto a riferire a Giudice e alle parti - del grado di validità ed accuratezza globale dello strumento prescelto.

3.12 I test proiettivi (*performance based*) possono fornire utili indicazioni in merito a struttura di personalità del minore, assetto relazionale ed eventuali disturbi psicopatologici. L'utilizzazione del disegno dovrebbe rivolgersi unicamente a favorire la comunicazione con il

bambino. L'esperto dovrà sempre esplicitare il quadro teorico di riferimento, quali parti della valutazione del test sono il frutto di codifiche riconosciute e standardizzate e quali invece il frutto di ipotesi interpretative.

3.13 Ogni accertamento dovrà tener conto dell'eventuale presenza di fattori in grado di alterare/modulare/rinforzare il ricordo o le possibilità di ricostruzione verbale dell'accaduto. Lo studio di questi fattori dovrà essere discusso nell'elaborato, descrivendone il possibile ruolo avuto. Fra questi si segnalano, per importanza:

a) *la distanza temporale dell'evento*: per tutti vale il principio che il ricordo si affievolisce con il passare del tempo. Due buone regole sono: procedere all'ascolto del minore nel tempo più breve possibile; evitare di sollecitarlo più volte sul tema.

b) *la complessità dell'evento*, in termini di impegno cognitivo richiesto e di numero di dettagli periferici o centrali da ricordare;

c) *la qualità dell'evento*: il ricordo di eventi traumatici può avere maggiore persistenza rispetto ad eventi indifferenti.

d) *la complessità delle domande*, che dovrebbero essere formulate tenendo presente il livello di sviluppo linguistico;

e) *il ripetersi dell'evento nell'esperienza del bambino*;

3.14 Il parere dovrà tenere conto delle modalità con le quali, prima dell'intervento dell'esperto, il minore ha rivelato i fatti a familiari, forze dell'ordine, magistrati, altri tecnici, etc. In particolare hanno importanza:

a) il numero di ripetizioni del ricordo, quante sollecitazioni sono state portate dal contesto per ottenere dal minore la rivelazione degli eventi;

b) tipo di domande utilizzate per sollecitare il ricordo (domande suggestive, induttive, "chiuse", etc);

c) modalità di rivelazione del fatto (se spontanea o sollecitata; se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative etc);

d) eventuale presenza di un clima fortemente suggestivo, vuoi per reazione ambientale, vuoi per azione degli operatori deputati alla raccolta testimoniale;

e) contenuto e caratteristiche delle primissime dichiarazioni e loro modificazione nell'eventuale reiterazione della rievocazione.

3.15 La formulazione del parere tecnico finale dovrà tenere conto di tutti i fattori innanzi citati, utilmente integrati da informazioni anamnestiche e dalle caratteristiche di personalità del minore.

3.16 Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi nei quali l'esistenza del fatto/reato è sostenuta dalla sola testimonianza del minore.

4. Raccomandazioni, avvertimenti.

4.1 In tutte le fasi del procedimento l'esperto deve scrupolosamente tutelare e garantire il diritto dei minori al rispetto della loro dignità e riservatezza, in conformità ai principi della Convenzione di New York.

4.2 E' sempre preferibile, data la complessità delle tematiche in questione, il ricorso ad un incarico collegiale.

Sui "cosiddetti" indicatori di abuso

4.3 Le evidenze scientifiche non consentono di identificare quadri clinici riconducibili a specifica esperienza di vittimizzazione, né ritenere alcun sintomo prova di un'esperienza di vittimizzazione o "indicatore" di specifico traumatismo. In definitiva non è scientificamente corretto inferire dalla esistenza di sintomi psichici e/o comportamentali, pur rigorosamente accertati, la sussistenza di uno specifico evento traumatico.

4.4 Nessun test psicodiagnostico è in grado di provare una specifica esperienza di vittimizzazione, come pure di discriminare bambini abusati da quelli non abusati. Non è attualmente sorretto da copertura scientifica attribuire a singoli "segni" psicodiagnostici, in special modo se derivanti da interpretazioni simboliche, il ruolo di "indicatori" di specifiche esperienze traumatiche o di vittimizzazione.

Trauma ed esiti psicopatologici

4.5 La diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) nell'infanzia e nell'adolescenza è oggetto di ampia revisione sistematica, non essendo gli attuali criteri del DSM stati verificati a sufficienza in soggetti inferiori a 15 anni.

4.6 Nelle indagini su supposti eventi traumatici è sempre necessario raccogliere informazioni nel modo più ampio ed approfondito possibile poiché altri eventi (allontanamento dalla famiglia, alti livelli di conflittualità genitoriale, malattie con alto livello di sofferenza o protratte cure mediche, utilizzo di procedure di ascolto/indagine invasive, etc) possono anch'essi contribuire alla produzione di sintomi psichici o comportamentali.

4.7 In caso di evento traumatico certo è possibile stabilire un nesso causale con determinati sintomi psichici e comportamentali, ma non è consentito procedere in senso inverso, identificando da sintomi l'esistenza di uno specifico evento traumatico.

Non esistono sintomi clinici (e tanto meno dati psicodiagnostici) di per sé deponenti di uno specifico trauma; non è quindi corretto desumere l'effettivo accadimento di un determinato evento traumatico dalla loro presenza.

4.8 E' altamente sconsigliato il ricorso, in ambito forense, alla nozione di Disturbo Post-Traumatico da Stress se l'evento traumatico non è stato prioritariamente accertato perché implica una correlazione causale ancora a determinarsi.

Sulla relazione con il minore

4.9 Creare un buon rapporto con il minore è premessa per un'efficace comunicazione. L'empatia rappresenta una qualità dell'atteggiamento dell'intervistatore atta a favorire la

comunicazione ma non può divenire strumento diagnostico preponderante in un contesto giudiziario.

4.10 Se l'esperto è coinvolto come ausiliario di P.G. nella raccolta della testimonianza del bambino presunta vittima, questa va fatta, di preferenza, con protocolli d'intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura internazionale. L'uso di tali tecniche richiede specifica preparazione e formazione clinica. Le procedure d'intervista dovranno adeguarsi, nella forma e nell'articolazione delle domande, alle competenze e allo stadio di sviluppo psicologico del bambino.

Sul ruolo dell'esperto

4.11 E' altamente sconsigliato assumere ruolo di esperto in ambito penale ed aver svolto - o svolgere - attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico alla presunta vittima.

4.12 Per evitare anche involontari condizionamenti nella conduzione delle interviste è opportuno che il ruolo di perito o consulente nella valutazione della capacità testimoniale, e quello di ausiliario del Giudice in sede di incidente probatorio, siano svolti da persone diverse.

4.13 L'avvio di un percorso terapeutico prima dell'acquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio può costituire elemento di influenzamento della genuinità della resa testimoniale.

Articolazione della Consensus

Fra le ragioni che hanno condotto le Società scientifiche firmatarie del documento ad affrontare questa Consensus vi sono condivise preoccupazioni per la limitata competenza di operatori che effettuano verifiche sulla capacità di testimoniare del minore e per il frequente ricorso, in ambito giudiziario, a metodi e tecniche non adeguate allo scopo.

La Consensus si è articolata in molteplici incontri e riunioni.

Ogni Società Scientifica era rappresentata da due studiosi, designati dai rispettivi organi direttivi. I lavori, presieduti dal prof. Catanesi, hanno previsto analisi, discussione ed approvazione per ogni singolo paragrafo del testo.

Il testo, che riflette le posizioni considerate largamente maggioritarie della ricerca scientifica sul tema, è stato approvato all'unanimità.

La bozza finale del documento è stata poi inviata a quattro esperti esterni al gruppo, scelti per comprovata e riconosciuta competenza sull'argomento. Il testo finale, che ha tenuto conto del parere degli esperti esterni, è stato inviato alle Società scientifiche di riferimento per la sua ratifica.

Esperti nominati dalle Società scientifiche:


- Società Italiana di Criminologia: Tullio Bandini (Genova), Roberto Catanesi (Bari)
- Società Italiana di Medicina legale: Piero Ricci (Catanzaro), Marco Marchetti (Molise)
- Società Italiana di Neuropsichiatria infantile: Ugo Sabatello (Roma), Giovanni Camerini (Bologna)
- Società Italiana di Neuropsicologia: Giovanni Sartori (Padova), Andrea Stracriari (Bologna)
- Società Italiana di Psichiatria: Liliana Loretto (Sassari), Francesco Scapati (Taranto)
- Società di Psicologia Giuridica: Guglielmo Gulotta (Torino), Luisella de Cataldo (Milano)

Esperti supervisor finali:

- Prof. Massimo Ammaniti, Ordinario di Psicologia dinamica, Univ. "La Sapienza" di Roma
- Prof. Ernesto Caffo, Ordinario di Neuropsichiatria infantile, Università di Modena
- Prof. Ugo Fornari, Ordinario di Psicopatologia forense, Università di Torino
- Prof.ssa Giuliana Mazzoni, Department of Psychology, Università di Hull (UK)


Presidente del Tribunale c.p. di Verona

Dott. Gianfranco Gilardi



Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona


Avv. Bruno Piazzola



Per adesione

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Sezione di Verona

Avv. Barbara Maria Lanza



Aiaf Veneto

Avv. Alessandro Sartori



Camera Minorile – Sezione di Verona

Avv. Simona Pettinato




Camera nazionale avvocati CamMiNo – Sezione di Verona

Avv. Rita La Lumia




Unione giuristi cattolici

Per delega Avv. Francesca Luciani



Valore Prassi

Avv. Paolo Fodeschini



Verona 7 marzo 2014